

C. P. 2 /
G. 100



TRIBUNALE DI CREMONA

DECRETO

Il Giudice delegato, letta l'istanza depositata in data 12.07.2011;
rilevato che il professionista ha prestato la sua opera nella procedura di omologazione del concordato preventivo;
ritenuto che il valore della causa, dovendosi determinare dalla domanda, non possa essere desunto dal passivo in applicazione analogica dell'art. 17 cpc per le ragioni svolte dalla Cass SU 16300/07 nell'ipotesi, diversa, di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
ritenuto che lo stesso valore nemmeno possa essere ritenuto indeterminato in quanto la domanda ha per oggetto l'omologazione di un concordato avente un preciso contenuto (proposta) del quale peraltro devono essere vagliati non solo i presupposti ma anche la sua fattibilità;

ritenuto pertanto che il valore della causa debba essere determinato in relazione all'utile conseguibile dal concordato e quindi nel passivo concordatario che sarà soddisfatto all'esito della procedura;

considerato che la proposta concordataria prevedeva il pagamento di tutti i creditori privilegiati per € 10.316.719,00 e di quelli chirografari per la percentuale minima del 35% dei chirografari corrispondenti a € 6562792 e quindi per un totale di € 16879511,00;

ritenuto quindi di liquidare gli onorari a percentuale sul corrispondente scaglione della tabella A paragrafo VII prest. 50 in € 12.000,00, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e del livello di approfondimento tecnico profuso dal professionista;

liquidati i diritti in € 2.629,00 mentre le spese non sono documentate;


pqm

visto l'art. 25 LF ed il DM 9.04.2004,

liquida in favore dell'avv. il compenso di € (includere
spese generali) oltre iva e cpa (al lordo della ritenuta).
Si comunichi.

Cremona, li 14.07.2011

Il Giudice delegato
(dott. Francesco Sora)



14 LUG. 2011

Depositato in Cancelleria in data

IL CANCELLIERE C1
(Dott. Carla Marchetti)

II CASO.it